



## Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

A.C. 914

Nota di verifica n. 46  
22 marzo 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	914
Titolo:	Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Relatore per la Commissione di merito:	Battilocchio
Gruppo:	FI-PPE
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	III Affari esteri

### Finalità

La proposta di legge, già approvata senza emendamenti dal Senato (S. 330), ha ad oggetto la ratifica della Convenzione n. 155 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata a Ginevra il 22 giugno 1981 e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, nonché della Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Il provvedimento ripropone integralmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Camera n. 3039), corredato di relazione tecnica, su cui la V Commissione della Camera ha espresso parere favorevole in data 21 luglio 2021.

Il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica.

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica riferita all'A.C. 3039 della XVIII Legislatura (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella medesima relazione tecnica.

### Verifica delle quantificazioni

Disposizioni delle convenzioni che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>La Convenzione n. 155 su sicurezza e salute dei lavoratori</b> è volta a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che a livello di impresa, e con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.	La <a href="#">relazione tecnica riferita all'A.C. 3039 della XVIII Legislatura</a> afferma che gli obiettivi fondamentali degli accordi sono di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e

<p><b><u>Il Protocollo del 2002 relativo alla Convenzione n. 155</u></b> è volto a migliorare i metodi di raccolta dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, a beneficio degli Stati membri.</p> <p><b><u>La Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro</u></b> è finalizzata allo sviluppo di una politica nazionale e alla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate.</p>	<p>coordinata a livello sia nazionale sia di impresa, e con la piena partecipazione di tutte le parti interessate.</p> <p>La RT evidenzia che le disposizioni, come peraltro precisato dalle amministrazioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute, Direzione generale per l'attività ispettiva; INAIL) e dalle organizzazioni datoriali e sindacali, non comportano modifiche alla legislazione nazionale. La nostra legislazione, infatti, risulta essere conforme a tutte le disposizioni degli strumenti di cui trattasi.</p> <p>Ciò posto, la RT evidenzia che la ratifica dei tre strumenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti da tale ratifica non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che il nostro ordinamento è già conforme alle disposizioni degli strumenti in esame.</p> <p>La RT segnala, infine, che i tre strumenti non prevedono l'istituzione di comitati o altri organismi a livello internazionale, ai quali debbano partecipare gli Stati che li hanno ratificati. Pertanto, la ratifica non comporta spese di missione a carico delle Amministrazioni competenti</p>
<p><b><u>La Convenzione n. 155</u></b> definisce l'ambito di applicazione e i principi di una politica nazionale in materia di sicurezza, salute dei lavoratori e di ambiente di lavoro (artt. 1-7). Gli artt. 8-15 definiscono le azioni da svolgere a livello nazionale da parte degli Stati che aderiscono alla Convenzione. In particolare, l'<u>articolo 9</u> prevede che il controllo sull'applicazione sulla normativa relativa alla salute e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro sia assicurato mediante un adeguato sistema di ispezione e l'<u>articolo 14</u> prevede che lo Stato aderente adotti misure per includere le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli.</p> <p>Infine, gli articoli 22-30 contengono le clausole su: ratifica, registrazione, entrata in vigore, denuncia, revisione, lingue ufficiali.</p>	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> non commenta specificatamente gli articoli.</p>
<p><b><u>Il Protocollo alla Convenzione n. 155</u></b> esplicita le definizioni utilizzate (art. 1), definisce le modalità di registrazione e comunicazione degli infortuni sul lavoro (artt. 2-5) nonché le modalità di elaborazione e pubblicazione delle relative statistiche (artt. 6-7).</p>	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> non commenta specificatamente gli articoli.</p>

<p>Infine, gli artt. 8-12 contengono le clausole su: ratifica, registrazione, entrata in vigore, denuncia, revisione, lingue ufficiali.</p>	
<p><b>La Convenzione n. 187:</b> indica le definizioni utilizzate (art. 1) e gli obiettivi della Convenzione, precisando che ogni Stato membro deve adottare misure attive per realizzare ambienti sicuri di lavoro attraverso sistemi e programmi nazionali di sicurezza (art. 2). L'articolo 3 prevede che lo Stato membro formuli una politica nazionale, promuovendo principi di base quali la valutazione e il contrasto ai rischi sul luogo di lavoro, nonché lo sviluppo di una cultura di prevenzione. Gli articoli 4 e 5 prevedono che lo Stato membro stabilisca, mantenga, sviluppi e revisioni periodicamente un sistema e un programma nazionali di sicurezza e di salute sul lavoro.</p> <p>Gli articoli da 6 a 14 contengono le clausole su: ratifica, registrazione, entrata in vigore, denuncia, revisione, lingue ufficiali.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente gli articoli.</p>

<p><b>Disposizioni della proposta di legge di ratifica che presentano profili finanziari</b></p>	<p><b>Elementi forniti dalla relazione tecnica</b></p>
<p><b>Articoli 1 e 2 della proposta di legge:</b> autorizzano il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, e relativo Protocollo, e la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente gli articoli: si rinvia a quanto sopra riportato relativamente alle Convenzioni.</p>
<p><b>Articolo 3 della proposta di legge:</b> prevede che dall'attuazione del disegno di legge di ratifica in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente gli articoli.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all'A.C. 3039 della XVIII Legislatura, secondo cui la ratifica delle Convenzioni OIL non comporta modifiche alla legislazione nazionale, che già risulta essere conforme a tutte le disposizioni da ratificare, e la loro attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché dalle Convenzioni medesime non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente.

Si rileva, inoltre, che diverse disposizioni hanno carattere programmatico e altre disposizioni di carattere immediatamente precettivo ribadiscono comunque previsioni già operanti a legislazione vigente.

In questo quadro, si evidenzia inoltre che l'articolo 14 della Convenzione n. 155 prevede che lo Stato membro debba adottare misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli.

Il Governo, nella seduta della V Commissione della Camera del 21 luglio 2021, ha precisato che la previsione di misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione, di cui all'articolo 14 della Convenzione OIL n. 155, non avrebbe determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché essa è da intendersi come norma meramente programmatica, espressamente rimessa, sul piano attuativo, alla discrezionalità degli Stati parte, sia perché la stessa riproduce disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, contenute, in particolare, nel D. Lgs. 81/2008.

Pertanto, non si formulano osservazioni nel presupposto - sul quale andrebbe acquisita una conferma del Governo - che gli elementi di quantificazione risultanti dalla relazione tecnica presentata nella scorsa legislatura (A.C. 3039) e dai chiarimenti forniti dal Governo, risultino tuttora aggiornati.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in esame, volta a stabilire che dall'attuazione della presente legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività dalla medesima previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, da un punto di vista formale, non si hanno osservazioni da formulare.